



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

IPOTESI DI "LINEE GUIDA" DESTINATE AI CURATORI FALLIMENTARI

L'attività del curatore e le relazioni formulate ex art. 33 L.F. sono destinate ad intervenire e poi a documentare quanto il Pubblico Ufficiale accerta o ricerca nell'opera di controllo dell'impresa.

In quanto, dunque, pubblici ufficiali ex art. 357 C.P. i curatori sono tenuti agli incombeni di cui all'art. 331 C.P.P.

Le relazioni (che recheranno chiare tutte le necessarie informazioni sulle generalità e gli utili dati di rintracciabilità dei curatori) devono - dunque - destinare le informazioni in che consistono altresì all'ambito di interesse che la legge assegna all'ufficio del Pubblico Ministero.

Ne consegue che vanno segnalati gli elementi che appaiono espressivi di tutti i tipici illeciti fallimentari, di quelli penali di natura "comune", dei reati preveduti dal Codice Civile, delle leggi tributarie, etc..

A tali specifici e rilevanti fini le relazioni devono destinare ai suddetti temi una specifica, articolata e motivata "sezione", curando di segnalare (e con riferimento a ciascuna delle ipotesi di reato che appaiono emergere o anche solo prospettare) le circostanze che ne tratteggiano i termini codificati.

Tra esse in particolare:

- materiale asportazione o distrazione di beni ovvero prelevamento del corrispondente valore;
- destinazione dei suddetti beni o liquidità a scopi esterni alla gestione o all'oggetto sociale;
- assunzione di obbligazioni o oneri estranei alla gestione quali - tra gli altri-:
 - a) prestazioni di garanzie per soggetti terzi e senza rapporto obbligatorio con la fallita; b) locazioni di immobili dell'impresa, dell'azienda o di suoi beni;
 - c) erogazione di spese non produttive o strumentali e prive di esigenze commerciali; d) prodigalità di interesse personale o altrui;
- tenuta della documentazione e delle scritture dalle quali deve essere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

d) prodigalità di interesse personale o altrui;

- tenuta della documentazione e delle scritture dalle quali deve essere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

In tale sede annotando completamente ogni notizia utile a identificare e rintracciare i creditori, curando di evidenziare in dettaglio e verificare i conti correnti utilizzati dal fallito e allegare gli estratti conto.

E ancora:

- comunicazioni dell'elenco dei libri e di ogni altra scrittura contabile e societaria che risulti non sia stata mai tenuta o non rinvenuta, con dettagliata elencazione dei documenti (fatture, ordini, bolle, titoli, etc.) che risultino mancanti, incompleti o alterati;
- allegare i bilanci non ritenuti corretti o genuini, specificando se o quali bilanci non siano stati presentati o non siano stati reperiti;
- segnalazione dei (frequenti) allegati furti o smarrimenti dei documenti ed acquisizione di copia delle eventuali denunce formulate dall'interessato;
- verifica di fatti significativi di bancarotta preferenziale con adeguata descrizione dello stato oggettivo nel quale l'impresa versa e del grado di consapevolezza dell'imprenditore in ordine allo stesso.
- segnalazione di condotte dolose a loro volta produttive dello stato di dissesto (evasione fiscale, reati a connotazione patrimoniale in danno dei creditori, etc.).

È di primario interesse anche per l'ufficio del P.M. apprendere quanto attiene all'ammontare complessivo delle attività e delle passività della procedura alla luce del prospetto dei creditori verificati anche in ragione della loro natura, evidenziandosi eventuali interventi di creditori che non risultano nella documentazione contabile, indicando analiticamente il disavanzo eventualmente non giustificato da spese, oneri e perdite di gestione.

Parimenti rilevante è l'acquisizione di copia di tutte le dichiarazioni che il fallito abbia eventualmente reso al curatore.

Non devono poi mancare d'essere segnalati i tanti elementi indiziari dai quali muovere in vista dell'esercizio dell'azione penale.

Quali il ricevimento antecedentemente al fallimento di beni, denaro o altre utilità non risultati, poi, nell'attivo della procedura e non essendo rigorosamente giustificata la loro sopravvenuta irrintracciabilità.

Così pure significativa la carenza di collaborazione o la verificata irreperibilità.

Interessano il P.M. appostazioni di bilancio anomale o sospette, le sovra o sottofatturazioni, le omesse appostazioni obbligatorie, atti di contabilità c.d. "nera" anche se giustificata da dichiarati intenti evasivi.

Queste, e non solo, talune delle sollecitazioni che merita di offrire all'attenzione dei signori curatori al fine di meglio rimarcare, con la primaria rilevanza dell'obbligo che al P.M. incombe nella cura delle indagini preliminari e dell'azione penale nel delicato e complesso settore dei delitti di che trattasi, il determinante ruolo che il curatore a quel proposito è chiamato dalla legge ad assumere e puntualmente svolgere.

La completezza e la ragionata elaborazione delle relazioni è atto fondamentale del pubblico ufficiale che è abilitato e tenuto (come già precisato) a quanto statuito dagli artt. 331 e 332 C.P.P., a tale ultimo proposito ricordando che sono preziose altresì tutte le informazioni relative alle persone che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Si pensi ai creditori, ai dipendenti, agli amministratori di fatto, ai funzionari di banca ed altri che nel procedimento penale risulteranno di non trascurabile rilievo investigativo.

Di sicura rilevanza è il sapere se il fallito ha proseguito la stessa attività utilizzando altra ragione sociale e/o avvalendosi di prestanome; se si è dato luogo a rimborsi di finanziamenti (dei quali va assicurata la documentazione); se inadempimenti ed omesso o tardivo ricorso alla procedura concorsuale abbiano aggravato il dissesto.

Nel sottolineare, da ultimo, il concorrente interesse dell'Ufficio di conoscere i progetti inerenti la eventuale costituzione di parte civile nel processo penale, si torna a rimarcare l'esigenza che, per quanto possibile, non solo la prima relazione ex art. 33 L.F. sia rimessa alla Procura della Repubblica con la massima tempestività.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Quattrocchi

